



COMUNE DI PAVIA DI UDINE  
PROVINCIA DI UDINE

# REGOLAMENTO

della

# Commissione Intercomunale per il paesaggio

Art. 59 - L.R. n. 5/2007 e s.m.i.

*APPROVATO DAL:  
C.C. con atto n. 25/09*

# INDICE

Art. 1 - Istituzione della Commissione Intercomunale per il paesaggio . . . . .	Pag.	1
Art. 2 - Composizione della Commissione . . . . .	"	1
Art. 3 - Durata in carico della Commissione . . . . .	"	1
Art. 4 - Funzionamento della Commissione . . . . .	"	2
Art. 5 - Compensi ai membri della Commissione . . . . .	"	3
Art. 6 - Entrata in vigore . . . . .	"	3

## Art. 1

### **Istituzione della Commissione intercomunale per il paesaggio**

1. È istituita la Commissione intercomunale per il paesaggio, d'ora in poi denominata "Commissione", tra i Comuni di Pavia di Udine, Pradamano e Remanzacco, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 5/2007 ed ai sensi dell'art. 1 della "Convenzione per la costituzione in forma associata della commissione intercomunale per il paesaggio".

2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. A seguito di specifiche successive convenzioni, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

## Art. 2

### **Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati dalla Giunta Comunale del Comune capofila, sentiti in merito i Comuni interessati, secondo i criteri definiti all'art. 4 della Convenzione sopraccitata e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2970/2008.

2. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

## Art. 3

### **Durata in carica della Commissione**

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale del Comune di Pavia di Udine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per **non** più **di due** volte. La commissione rimane comunque in carica fino alla nomina dei successori.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti. I nuovi componenti, nominati durante il mandato, restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale del Comune capofila.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

#### Art. 4

#### **Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, su convocazione del Responsabile del procedimento con apposito avviso anche a mezzo fax o e-mail con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata, si riunisce periodicamente una volta al mese, od ogni qualvolta necessario per garantire il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari ivi compreso il Presidente. La Commissione si riunisce presso il Comune Pavia di Udine, salva la possibilità attribuita al Presidente di convocarla presso altro Comune convenzionato in presenza di comprovati motivi di opportunità.

3. Ai lavori della Commissione partecipa, con la sola funzione di relatore delle pratiche e di verbalizzante, il responsabile del procedimento o suo delegato.

4. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Possono altresì assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Sindaco e/o l'assessore, competente per materia, dei Comuni sede dell'intervento richiesto.

5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.

6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che viene firmato dai presenti e raccolto in un registro dei verbali.

11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

12. Per ogni pratica trattata viene redatto un estratto del verbale che viene firmato dal segretario estensore e trasmesso al Comune interessato.

#### Art. 5

#### **Compenso ai membri della Commissione**

1. Trattandosi di commissione obbligatoria per legge, al Presidente e ai Commissari è corrisposto il gettone di presenza dell'importo pari a quello previsto per i membri della Commissione edilizia comunale (ora di Euro 25,00 al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di rivalutazione).

#### Art. 6

#### **Entrata in vigore**

1. Il regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.